



**PROVINCIA PISTOIA
AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI**

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) - UFFICIO CONTRATTI

D.ssa Ilaria Ambrogini – DIRIGENTE

D.ssa Roberta Broglia Funzionario titolare di incarico E.Q.

P.za San Leone, 1 - 51100 Pistoia

Tel. 0573 374291-292 -227

email sua@provincia.pistoia.it

PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it

WEB <http://www.provincia.pistoia.it/gare>

Cod. NUTS ITI13 Cod. AUSA 0000156907

per conto del

COMUNE DI CARMIGNANO (PO)

Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO)

Centralino +39.055-875011

e-mail lavoripubblici@comune.carmignano.po.it

PEC comune.carmignano@postacert.toscana.it

url: <https://www.comune.carmignano.po.it>

DISCIPLINARE DI GARA

**REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN FREGIO ALLA S.P. 10 CON CONTESTUALE
MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI DI COLLEGAMENTO CON IL
CENTRO ABITATO DI SANTA CRISTINA
CUP G91J23000450007**

Il presente articolato costituisce *lex specialis* di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 36/2023, deve essere inteso come integrato dal D.Lgs. 209/2024.

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs 36/2023 s.m.i., istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nel Dirigente dell'Area Programmazione e Servizi Finanziari il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RSA).

In virtù della Convenzione Cron. n. 191 del 20/09/2023 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Carmignano (PO) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i.;

In esecuzione della Decisione a contrattare n. 39 del 14/05/2025 pervenuta via PEC ns. prot. n. 11506 del 15/05/2025 Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, patrimonio, espropri del Comune di Carmignano (PO), Ente committente.

La SUA in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del DLgs 31 marzo 2023 n. 36 s.m.i. indice la presente procedura di gara in esecuzione della Determinazione di approvazione atti di gara e idizione della procedura n. 441 del 20/05/2025 del Dirigente della Area Programmazione e Servizi Finanziari - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante.

Ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs. 36/2023 s.m.i. Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta SOTTO SOGLIA comunitaria ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. in riferimento agli artt. 25, 29, 57 (CAM) e art.71 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. nel pieno rispetto dei principi di cui alla Parte I Titolo I - I Principi generali, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, procedendo, ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. 36/2023, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A comma 1 di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà dell'**inversione procedimentale di cui all'art. 107, c.3, D.Lgs.36/2023 s.m.i** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti (buste amministrative).

In conformità dell'art. 57 c.2, del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici **C.A.M.** (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. 05 agosto 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024) che stabilisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di lavori per la costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade) dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" e agli specifici CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 04 aprile 2020) che stabilisce i "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde per gli interventi di manutenzione, riqualificazione o nuova realizzazione".

La procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, a norma dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del Dlgs 36/2023 s.m.i., entro il termine ivi disposto decorrente dalla pubblicazione della procedura di gara, trattandosi comunque di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, termine che non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Tipo di appalto: trattasi di appalto di lavori riguardanti il sottoindicato CPV (vocabolario comune per gli appalti) Classificazione lavori - Codici di riferimento ai sensi della Direttiva 2004/18/CEE e Regolamento CE n. 213/2008.: Common Procurement Vocabulary **45223300-9 - Lavori di costruzione di parcheggi**
CUI L01342090485202400001

Il luogo di svolgimento dei lavori SP10 Comune di Carmignano (PO) - Codice NUTS: ITI15.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) relativamente all'intervento in oggetto, è l'Ing. Stefano Venturi, Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni, ambiente, patrimonio, espropri del Comune di Carmignano (PO) tel. 0558750218 email lavoripubblici@comune.carmignano.po.it

Il Responsabile del procedimento di gara D.ssa Roberta Broglia Funzionario Titolare di E.Q. Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia, tel. 0573 374291 -292 –227 email sua@provincia.pistoia.it.

PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.provincia.pistoia.it/gare> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente disciplinare:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Elaborati progettuali e altra documentazione di gara
3. Modulistica per offerta costituita da:
 - Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000
 - Mod. Dichiarazione impegno a costituire ATI Consorzio Geie
 - Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie
 - Mod. Scheda Cooptazione

- Patto di integrità adottato con Decreto Presidenziale n. 243/2022
- Codice di comportamento dipendenti Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 193/2023
- Codice di comportamento dipendenti DPR 62/2013 s.m.i. DPR 81/2023

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione
2. DGUE
3. Offerta economica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

In riferimento all'art. 88 c.3 Dlgs 36/2023 s.m.i. che riporta *“Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto”*

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate **entro e non oltre 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per rispettare il termine di cui sopra.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per la realizzazione parcheggio pubblico in fregio alla strada provinciale 10 con contestuale messa in sicurezza dei percorsi pedonali di collegamento con il centro abitato di Santa Cristina.

Gli interventi consistono principalmente in: realizzazione di parcheggio a raso in fregio alla via Vergheretana, realizzazione di segnaletica per l'individuazione di percorso pedonale nella Via L. da Vinci, installazione di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche, realizzazione di rampa per il raggiungimento della Piazza S. Cristina.

Gli interventi che compongono le opere possono essere sintetizzati in: movimento terra, realizzazione di rilevati, realizzazione di strutture in c.a., realizzazione di fondazioni e finiture stradali (comprendenti di sottoservizi, opere di compensazione idraulica e opere impiantistiche), realizzazione di verde pubblico, realizzazione di opere edili di demolizione e finitura.

Rif. Art.1 CSA

SUDDIVISIONE IN LOTTI

a norma dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali ulteriormente suddivisibili senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare, e senza risultare non conveniente per l'amministrazione.

3.2 ELABORATI PROGETTUALI

Progetto esecutivo, approvato con Decisione a contrattare n. 39/2025.

3.3 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

di cui al Verbale di validazione del progetto, redatto dal Responsabile Unico del Progetto in data 08/05/2025, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

3.4 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 32 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

3.5 IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dei lavori, ai fini della determinazione delle soglie ai sensi dell'art. 14. D.Lgs. 36/2023 è pari ad € 269.028,77 di cui importo per i lavori base di gara € 245.796,17 (incluso importo stimato per la manodopera pari ad € 54.867,45) e importo per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. pari ad € 23.232,60. Importo complessivo del quadro economico € 355.000,000 (importo somme a disposizione € 582.193,83).

L'importo per lavori base di gara è calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e comprende anche i costi della manodopera calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto esecutivo. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra indicati, sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso.

L'operatore economico dovrà presentare sul sistema START, una offerta economica in ribasso sull'importo lavori posti a base di gara e dovrà separatamente indicare, **pena l'esclusione**, i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto di affidamento.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 c. 4 lett. a) D.Lgs.36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: nel caso in cui l'importo della manodopera sia difforme rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante l'operatore economico dovrà compilare il Modello "Mod.Dichiarazione manodopera e equivalenza tutele CCNL" (facente parte della busta telematica economica).

L'indicazione, da parte dell'operatore economico, di costi della manodopera diversi da quelli stimati dall'Ente non incide sull'importo di aggiudicazione che risulterà comunque dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

CONTRATTO/I APPLICABILE/I

L'Ente committente, come previsto ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'art. 11 ed in conformità all'allegato I.01 del D.Lgs.36/2023 s.m.i., ha individuato il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, nel **CCNL settore edile** (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato), in vigore alla data di presentazione delle offerte; **Codice ATECO 42.11**, come indicato dal RUP.

N.B.: Non sono state evidenziate categorie scorporabili di importo superiore al 30% per le quali è necessario individuare il CCNL applicato ai sensi del Dlgs 209/2024.

A tale scopo si fa presente che l'aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto dell'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. ciò anche in riferimento alle ulteriori tipologie di lavorazioni previste nell'appalto.

L'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è a carico dell'appaltatore.

A tale scopo, in caso di dichiarazione di applicazione di un CCNL diverso da quello stabilito dalla Stazione appaltante, l'operatore economico è **tenuto** in sede di offerta compilare il Modello "Mod.Dichiarazione manodopera e equivalenza tutele CCNL" (facente parte della busta telematica economica).

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Incidenza	Facoltà e obblighi	Entità del subappalto per l'esecuzione
OG3	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	I	€ 245.796,17	100%	• prevalente • qualificazione obbligatoria • subappaltabile • avvalimento	rif. art. 119 DLgs 36/2023 s.m.i. DLgs 209/2024
TOT			€ 245.796,17			

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del D.Lgs.36/2023 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

Categorie OG3 – classifica I – sprevalente a qualificazione obbligatoria

- attestato di qualificazione, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciato da SOA regolarmente autorizzata

*SOA in OG83 classifica I o superiore

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- costituire ATI con impresa in possesso di idonea qualificazione
- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione

N.B.: Per le imprese in possesso di certificazione SOA in classifica inferiore alla III, ex art. 100 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. dichiara, ai sensi dell'art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008 così come novellato dall'art. 29, co. 19, lett. a) D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) anche per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto, **di possedere** la patente ovvero il documento equivalente previsti al comma 1 del citato articolo, in quanto impresa o lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ovvero di possedere, in quanto impresa o lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). una patente con punteggio superiore a 15 crediti.

3.6 FONTE DI FINANZIAMENTO

l'intervento di cui in oggetto è finanziato con contributo della Provincia di Prato e risorse di bilancio dell'Ente committente.

4. DURATA DELL'APPALTO

4.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. La Direzione Lavori, con invito scritto trasmesso via PEC, indicherà all'Appaltatore, con un congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa, nel rispetto delle modalità indicate nel CSA.

Rif. Art. 17 CSA

4.2 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è quello stabilito dall'articolo "Termine per l'ultimazione dei lavori" del contratto e comunque pari a **239 gg** (duecentotrentanove) solari e consecutivi. In ogni caso, per il ritardo di detta ultimazione verrà applicata una penale dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Rif. Art. 18 CSA

5 CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – REVISIONE DEI PREZZI

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità specificate dall'articolo "Anticipazione corrispettivo contrattuale" del contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo "Fatturazione e pagamenti" del contratto;
- rata di saldo ai sensi del successivo art. 43 e dell'articolo "Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo" del contratto.

L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 4 quote in acconto. Si potrà emettere il S.A.L. al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, equivalenti alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

- 1° S.A.L. al raggiungimento del 25% dell'importo contrattuale;
- 2° S.A.L. al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale;
- 3° S.A.L. al raggiungimento del 75% dell'importo contrattuale;
- 4° S.A.L. al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale.

Rif. Art. 37 CSA

È prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 da quantificarsi sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione specifici pubblicati da ISTAT sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").

Rif. Art.40 CSA

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 come definiti all'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Come previsto all'art. 67 c. 5 i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Come previsto dall'art. 67 c. 7 del codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art.100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 68 c.11 del D. Lgs 36/2023 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare così come prescritto ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023.

Così come previsto all'art. 68 c. 2 del D.Lgs. in caso di partecipazione sempre in RTI, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 solito articolo, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Così come previsto all'art. 68 c. 1 del D.Lgs. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gaggione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15 e 16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto agli artt. 68 e 97 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello integrativo e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

WHITE LIST

I concorrenti, inoltre, devono essere iscritti, ai sensi dell'art. 1, co. 53, lett. d), L.190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del Codice, gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere di cui al comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti operatori economici sono tenuti a presentare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti di non aver omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

Costituisce altresì **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al Codice il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12/03/1999, n. 68.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini che qui interessano, può dunque essere definito "operatore economico del settore" il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2023, n. 648).

Ne consegue che, in un appalto di lavori, è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA, eccezion fatta, in caso di avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui si tratta; pertanto il requisito dell'idonea iscrizione camerale serve anche nei lavori in caso di avvalimento integrale dell'attestazione-SOA, al fine di poter verificare l'appartenenza "naturale" dell'impresa al settore economico dei lavori, quale che ne sia la natura (pubblica o privata). Nella presente procedura non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 132, comma 2, D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER LAVORI (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.)

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da **attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere**, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs.36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell' Allegato II.12).

NOTA BENE: Nel silenzio della legge sia in ordine alla definizione di categoria prevalente e scorporabile, per le quali si rinvia nel codice dei contratti solo meri riferimenti alla necessità di individuare la categoria prevalente e le scorporabili (cfr. articoli 23 e 30 dell'Allegato II.12; art. 103, art.119 commi 1 e 18, D.Lgs. 36/2023) senza però dettare alcuna regola che ne dia una definizione, sia in ordine alla definizione di categoria a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, sia infine in ordine alla definizione di SIOS che, pur rinviando l'art. 31, c. 7, lett.c), dell'Allegato I.7, alla definizione contenuta nell'Allegato II.12, quest'ultimo non stabilisce nulla in merito, questa stazione appaltante ha optato per una scelta discrezionale operata a livello progettuale, partendo dall'assunto che l'ordinamento giuridico non può conoscere lacune e pertanto ha mutuato dai canoni storici in materia di appalti per l'individuazione della categoria prevalente e scorporabile.

Conseguentemente, a seguito delle precitate operazioni ermeneutiche, si precisa che la categoria prevalente è quella di importo più elevato, mentre le categorie scorporabili sono quelle di importo singolarmente superiore a 150.000 euro, per le quali si richiede il possesso di attestazione di qualificazione SOA, regola estensibile anche alle lavorazioni rientranti in strutture impianti e opere speciali.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, **la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'**articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12)**.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa **devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente**.

Ne consegue che l'importo di una **scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente**.

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile per i rispettivi importi (art.2 allegato II.12 al Codice).

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

N.B.: Si precisa che, ai sensi dell'art. 68, c.2 del Codice, devono essere specificate nella domanda di partecipazione le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, è disciplinato un nuovo sistema generale di qualificazione.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione inerente la/e categoria/e scorporabile/i, stante il regime di qualificazione obbligatoria esteso a tutte le SOA e in considerazione della necessaria specializzazione per l'esecuzione delle predette categorie, deve subappaltare interamente la/e stessa/e a soggetti con adeguata qualificazione, mediante indicazione espressa nel DGUE della volontà di usufruire del subappalto qualificante. In tale caso l'operatore economico deve essere comunque in possesso dei requisiti, relativamente alla categoria prevalente, per l'importo della stessa sommato all'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non è in possesso dei relativi requisiti.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett.a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui abbia soggettività giuridica.

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

Il requisito di qualificazione (art. 100, c.1, lett.b) e lett.c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di ordine generale dovrà essere posseduto:

- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti speciali di qualificazione per lavori

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio1 nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a. ...omississ...

b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Come previsto all'art. 67 c. 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecuttrice/i, i consorzi di cui sopra eseguono le prestazioni con la propria struttura.

7.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, 57 e 102, D.Lgs. 36/2023 s.m.i., agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come requisiti necessari dell'offerta:

Ai sensi dell'art. 57 - Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale – e dell'art. 102 - Impegni dell'operatore economico - del Codice, gli Operatori Economici partecipanti dovranno impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine l'operatore economico **indica** le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

In relazione alle disposizioni previste dall'ALLEGATO II.3 al Dlgs 36/2023 s.m.i. Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

- Comma 1 - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti**), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2

del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 2 - Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Comma 3 - Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- Ai sensi del Comma 4

NON SONO PREVISTE specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.

È REQUISITO NECESSARIO dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

È REQUISITO NECESSARIO dell'offerta l'ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile

- Ai sensi del Comma 5

I rapporti e le relazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del codice e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

8. AVVALIMENTO (articolo 104, D. Lgs 36/2023 e art. 26, Allegato II.12)

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile) 1.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 119, c. 2, penultimo capoverso, D. Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 c. 17, al fine di garantire maggiori controlli sul luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 106 c.1, del medesimo decreto.

11. SOPRALLUOGO

NON RICHiesto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 (GURI n. 85 del 11.04.2025) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ➔ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ➔ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Disciplinare qualora prevista.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta (cd. soccorso procedimentale, conforme Cons. di Stato, V, n. 290/2023).

Richiamando la sent. Cons. Stato, V, n. 7870/2023, sotto un profilo funzionale, si distingue tra:

a) soccorso integrativo o completo [comma 1, lett. a) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.], che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)

b) soccorso sanante [comma 1, lett. b) dell'art.101 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.], che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

Non sono pertanto sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

c) soccorso istruttorio in senso stretto [comma 3, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.], che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.

d) soccorso correttivo [comma 4, dell'art.101 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.], che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

Questa tipologia di soccorso abilita quindi direttamente l'operatore economico alla rettifica, fino al giorno di apertura delle offerte, di un proprio errore materiale in cui sia incorso nella elaborazione dell'offerta, quale ad esempio una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica. La richiesta di rettifica deve essere avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione e può avvenire anche oltre il termine di presentazione dell'offerta fino al giorno di apertura delle offerte, fermo però il limite dell'anonimato e della immodificabilità del contenuto dell'offerta, sia nel senso di presentazione di una nuova offerta sia nel senso di modifica sostanziale dell'offerta stessa.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura prodotta in automatico da START
2. DGUE predisposto direttamente su START
3. Mod. dichiarazioni integrative al DGUE
4. <eventuale> Mod. dichiarazione impegno a costituire ATI Consorzio Geie
5. <eventuale> Mod. dichiarazioni consorziate esecutrici, ausiliarie
6. <eventuale> Mod. dichiarazione Cooptazione
7. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
8. scansione modello F24 per assolvimento imposta di bollo su domanda di partecipazione
9. <eventuale> documentazione in caso di avalimento

10. <eventuale> documentazione per i soggetti associati
11. <eventuale> per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
12. <eventuale> altra documentazione

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form online.

In questo passo, il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che hanno ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi istituti e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici, soci se:
 - a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico;
 - b) se società con meno di 4 soci occorrerà indicare il socio di maggioranza;
 - c) se vi sono 2 soci al 50% occorrerà indicare i due nominativi.

ATTENZIONE: la domanda di partecipazione generata in automatico da START dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa.

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*", generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*", firmato digitalmente.

In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

IMPOSTA DI BOLLO

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite - modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo online sulla Piattaforma START. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.0 WHITE LIST dichiarazione estremi di iscrizione nella WHITE LIST prevista dalla L.190/2012 articolo 1 commi 52 e segg. presso la Prefettura di competenza.

15.3.1 Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, di cui al Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE.

In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di consorzio ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

15.3.2 Mod. Dichiarazione impegno a costituire RTI <eventuale>

In caso di RTI si rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

15.3.3 Mod. Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie <eventuale>

La consorziata esecuttrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

15.3.4 COOPTAZIONE <eventuale>

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotto:

- il DGUE dell'impresa cooptata compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa
- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito **MOD. "SCHEDA COOPTAZIONE"**, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del modello "SCHEDA COOPTAZIONE" avviene a cura del concorrente.

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e la scheda dovranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

15.3.5 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.6 Rapporto sulla situazione del personale (solo per operatori economici con oltre 50 dipendenti)

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art.46 c.2, D.Lgs n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art.46 c.1 citato, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art.1, c.1 dell'Allegato II.3 del Codice.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono compilate e sottoscritte digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

15.6 garanzia a corredo dell'offerta di cui al punto 10

15.7 pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto 12

15.8 PATTO DI INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 243 del 28/12/2022;

15.9 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/2013) s.m.i. DPR 81/2023;

15.10 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA adottato con Decreto Presidenziale n. 193/2023;

16. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

16.1 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nell'apposito form on line sul sistema START.

L'offerta economica firmata, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** da applicare all'importo complessivo posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso fino a cinque decimali, in cifre e in lettere.
- b) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, detti costi relativi alla sicurezza sono connessi con l'attività d'impresa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art.108, comma 9, D.Lgs. 36/2023, non soggetti a ribasso. Sul punto si veda però quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, al punto **3.5 IMPORTO DELL'APPALTO**.

NOTA BENE: All'offerta economica dovrà essere allegato il modello denominato dettaglio dell'offerta economica da compilarsi a cura dell'operatore economico con i dati richiesti di cui al successivo punto 16.2) del presente disciplinare di gara.

16.2 Mod.Dichiarazioni manodopera e tutele CCNL

L'operatore economico inserisce unitamente all'offerta economica, nello spazio dedicato sul sistema START, il Mod.Dichiarazioni manodopera e tutele CCNL, anch'esso firmato digitalmente, nel quale deve, a pena di esclusione oltre i costi per la manodopera:

- a) dichiarare di accettare il CCNL indicato da questa stazione appaltante oppure, in alternativa dichiarazione c.d. di "equivalenza"
- b) dichiarare, indicandolo, il differente CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater, del decreto legge 76/2020;
- b.1) dichiarare altresì che, il diverso CCNL indicato, garantisce al personale dipendente dell'appaltatore le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- b.2) dichiarare che sono garantite al personale dipendente del subappaltatore le medesime tutele normative ed economiche assicurate al personale dipendente dell'affidatario.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023, questa stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A comma 1 di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art.54, c.2, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara (art. 10 L. 675/96).

È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come calcolata qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54 c. 2 del Codice il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, è il Metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice medesimo, previsto dalla piattaforma telematica START.

Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, si procederà ad individuare l'aggiudicatario ai sensi dell'art.77 del R.D. 827/1924 tramite sorteggio off line.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Successivamente al termine di presentazione delle offerte, verrà inviato un link per la partecipazione alla gara in video-conferenza all'indirizzo email/PEC di registrazione dell'operatore economico su START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d. lgs 36/2023 s.m.i., la S.A. ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

L'autorità che presiede la gara accede all'offerta economica dei concorrenti, mentre la documentazione amministrativa resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema e procede:

- all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari
- alla lettura delle offerte economiche
- procede ex lege, in caso di offerte ammesse pari a cinque, all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 2, e di cui all'Allegato II.2, METODO A), in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023 e proclama il miglior offerente
- all'approvazione della documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara

Si precisa che questa stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, attraverso la compilazione della graduatoria provvisoria e l'individuazione del primo graduato sulla base della sola offerta economica *sic et simpliciter*, senza quindi aprire la busta della documentazione amministrativa, che sarà invece aperta ed esaminata solo dopo che sia scaturita la suddetta graduatoria provvisoria.

[cfr. «Nell'applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale occorre cercare il giusto contemperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità (ANAC delibera 13 dicembre 2022 n. 588)].

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, del Codice.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, oppure se l'offerta è anormalmente bassa.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal Responsabile del procedimento di gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento di gara, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace in rif. all'art. 17 c.5 Dlgs 36/2023.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui alla *lex specialis* di gara. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appal-

tante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali indicate;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In rif. all'art.17 c.6 del richiamato Dlgs 36/2023, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto che ai sensi del c.7 è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

In rif. all'art.17 c.8 del richiamato Dlgs 36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 ai sensi del quale, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

In rif. all'art.52 c.2 del richiamato Dlgs 36/2023, quando, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera /servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. dPR 81/2023 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

23. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 36/2023 l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sarà reso disponibile, in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma START www.start.toscana.it.

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 36/2023 l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e gli atti di gara saranno resi disponibili, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di gara nonché le offerte dagli stessi presentate.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che dovranno essere indicate, contestualmente all'offerta, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 36/2023.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

- Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

- Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

- Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti dei Comuni assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

- Periodo di conservazione dei dati

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

Il Funzionario Titolare di incarico E.Q.
Servizio SUA – Ufficio Contratti
D.ssa Roberta Broglia
con firma digitale*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)*

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è la SUA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: provincia.pistoia@postacert.toscana.it tel. 0573/3741 email: sua@provincia.pistoia.it

b) il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile servizio SUA.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Regione Toscana – Giunta Regionale assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.